

PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA (EX ARTICOLO 60 D.LGS. N. 50/2016) INDETTA DAL
COMUNE DI ANCONA, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO UTILE ALLA
INDIVIDUAZIONE DI N. 1 OPERATORE ECONOMICO CUI AGGIUDICARE LA FORNITURA – NELL’AMBITO
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DENOMINATA “I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0”
E DEL PROGETTO MINISTERIALE “MOBILATTIVANCONA” - DI N. 2 AUTOBUS URBANI ELETTRICI (FULL-
ELECTRIC BATTERY BUS).

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1.. PREMESSE 2

2.. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2 CHIARIMENTI.....	4
2.3 COMUNICAZIONI.....	4
3.. OGGETTO, IMPORTO, VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO.....	5
4.. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
5.. REQUISITI GENERALI di PARTECIPAZIONE.....	7
6.. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	7
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	8
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	8
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	9
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	10
7.. AVVALIMENTO.....	10
8.. SUBAPPALTO.....	11
9.. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA.....	12
10.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	13
10.2 GARANZIA DEFINITIVA.....	16
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	18
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
12.1 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE.....	19
12.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	19
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	23
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	23
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	25
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	28
15.3.1 DICHIARAZIONE CAUSE ESCLUSIONE DI AGGIORNAMENTO DEL DGUE AL CORRETTIVO.....	28
15.3.2 DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI PREVISTI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 3 DEL CODICE DA ALLEGARE AL DGUE.....	28
15.3.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	28
15.3.4 PASSOE.....	31
15.3.5 GARANZIA PROVVISORIA.....	31
15.3.6 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	31
15.3.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.....	31

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA.....	35
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18.1 –VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI – L’OFFERTA TECNICA.....	39
18.2 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI – L’OFFERTA ECONOMICA.....	40
18.3 INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE L’ACCORDO QUADRO.....	41
19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	42
21. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	43
22. VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	44
23. STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO.....	44
24. DISPOSIZIONI FINALI.....	46
24.1 ULTERIORI INDICAZIONI.....	46
24.2 – SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI E DIRITTO DI ACCESSO.....	47
24.3 – DOMICILIO DIGITALE E REFERENTI DELL’APPALTATORE.....	47
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n.2657 del 10 dicembre 2019, questa Amministrazione – in coerenza con quanto ampiamente argomentato nelle premesse al capitolato speciale d’appalto (allegato A al presente disciplinare di gara) ha stabilito – ai sensi del combinato disposto degli articolo 54, comma 3, 60, e 95 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice degli Contratti Pubblici – di seguito: Codice) di procedere all’esperimento di una procedura di gara ad evidenza pubblica – da espletarsi interamente in modalità telematica – finalizzata alla stipula di un accordo quadro (rif. articolo 6 - 6.1. 6.2 e 6.3 del capitolato stesso) utile alla individuazione di n. 1 operatore economico cui aggiudicare la fornitura – nell’ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile denominata “*I.T.I. WATERFRONT DI ANCONA 3.0*” e del progetto ministeriale avente titolo “*MOBILATTIVANCONA*” – di n. 2 autobus urbani elettrici (full-electric battery bus).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre :

- collegarsi al Portale Appalti, <https://sua.comune.ancona.it> e, se non registrati, attivare la funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
- accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
- individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e

manuali”

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici:

- BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B- Contiene OFFERTA TECNICA
- BUSTA C- Contiene OFFERTA ECONOMICA

TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma all'indirizzo: <https://sua.comune.ancona.it> entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di seguito indicato, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto a controllare e completare tutti gli step componenti il percorso guidato per inviare l'offerta. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta si raccomanda all'operatore economico di accedere tempestivamente al sistema per compilare ed inserire tutte le informazioni richieste con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si informa che la pec del comune di Ancona è la seguente : comune.ancona@emarche.it.

Saranno evase e prese in considerazione solo le comunicazioni inviate tramite il PORTALE appalti ovvero in caso di malfunzionamento alla pec indicata.

Luogo di esecuzione della fornitura:

codice NUTS : ITE32 -

In relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici, i riferimenti della presente procedura di gara sono i seguenti:

CIG (codice identificativo di gara) n. 8079024D80

GARA n. 7578774

C.U.I. (codice unico intervento) n. **F00351040423201900071**; e C.U.I. (codice unico intervento) n. **F00351040423201900114**

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il dott. arch. Claudio CENTANNI Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti speciali, Ambiente Green Economy – COMUNE di ANCONA Via largo XXVI Maggio n. 1 telefono n. **071/ 222.4022- 2249 – 2469** indirizzo e-mail: claudio.centanni@comune.ancona.it,

supportato nelle operazioni di gara relative alla presente procedura concorsuale – ai sensi dell'articolo 31, comma 11, del Codice - dal dottor Ranieri COLARIZI GRAZIANI .

2. OCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

1. 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara di cui alla presente procedura si compone:

1) del Capitolato tecnico;

2) del Bando integrale di gara;

3) del presente Disciplinare di gara e dei relativi allegati di seguito elencati:

- Domanda di partecipazione;
- Modulo DGUE ministeriale (Linee guida per la compilazione del DGUE accessibili presso: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>);
- Modulo dichiarazione motivi di esclusione introdotti con il correttivo non compresi nel DGUE (articolo 80, comma 5 lettera f-bis / f-ter del Codice);
- Modulo dichiarazione elenco soggetti previsti all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- Modulo dichiarazioni integrative;
- Modulo avalimento – dichiarazioni sostitutiva dell'impresa ausiliaria;
- Facsimile dichiarazione di conformità;
- Facsimile dichiarazione accettazione traduzione documento in lingua straniera;
- Schema di offerta economica;
- (eventuale) Modulo di dichiarazione di subappalto;
- Schema di accordo quadro;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.ancona.gov.it> , nella sezione bandi e contratti al seguente link: <http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità **“Comunicazioni riservate al concorrente”/ “Invia una nuova comunicazione”** descritta nella Guida presente nella piattaforma telematica, entro e non oltre il giorno xx.xx. 2020.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle suddette richieste che rivestano carattere di interesse generale saranno rese disponibili attraverso la funzionalità **“Documentazione di gara”** presente sulla piattaforma telematica ed inserite nella sezione **“Comunicazioni dell'amministrazione”** . Le risposte saranno inoltre pubblicate sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente della Stazione Appaltante

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice.

Tale indicazione dell'indirizzo PEC dovrà essere resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma telematica secondo le indicazioni contenute nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”*, scaricabile direttamente dalla piattaforma telematica cliccando su *“Accesso ad Area Riservata”*, tenendo conto che, in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatori economici, si intenderanno validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dell'operatore economico che si è registrato per la presentazione dell'offerta telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP ai recapiti di cui sopra; diversamente, la stazione appaltante (di seguito SA) declina ogni responsabilità correlata al tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La modifica all'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area Riservata del Portale appalti”*.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intenderà validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intenderà validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intenderà validamente resa a tutti i subappaltatori.

3. OGGETTO, IMPORTO, VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

La base d'asta per la fornitura di n. 2 autobus elettrici nella configurazione tecnico-funzionale-dotazionale di cui al presente capitolato, si intende fissata in € 709.820,00 IVA esclusa / € 354.910,00 IVA esclusa / cadauno). Le spese relative alla omologazione, immatricolazione, messa su strada, consegna del mezzo ed ogni altra eventuale spesa accessoria dovranno sin d'ora – come dettagliato capitolato tecnico - considerarsi a totale carico dell'aggiudicatario.

DUVRI

Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, per l'appalto in oggetto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in quanto trattasi di mere forniture di materiali o attrezzature.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in coerenza con la Determinazione dell'allora A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – oggi A.N.A.C.) n. 3 del 5 marzo 2008 il presente appalto, non necessita della redazione del D.U.V.R.I. (documento unico per la valutazione di rischi interferenziali), in quanto, trattandosi di mera fornitura (senza posa in opera) non sono identificabili rischi da interferenza.

In tal senso, i costi relativi agli oneri per la sicurezza in capo a questa procedente stazione appaltante, debbono intendersi pari a zero (€ 0,0).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, potranno partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 45 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Si fa divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di imprese di rete).

Si fa divieto al concorrente che partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di parteciparvi anche in forma individuale.

Si fa divieto al concorrente che partecipi alla gara in aggregazione di imprese di rete, di parteciparvi anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara potranno presentare offerta in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice saranno tenuti ad indicare, nella apposita sezione del fac-simile di *domanda di partecipazione* predisposto dalla stazione appaltante già in sede di presentazione dell'offerta (Busta A), per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi **sarà vietato** partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione della prescrizione di cui sopra il consorzio ed il consorziato saranno esclusi dalla gara e la SA procederà – se del caso – a dare applicazione dell'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non potranno, a loro volta, designare altro soggetto.

Per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, si richiama la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, se ed in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete fosse dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete potrà partecipare a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria (sempreché in possesso dei relativi requisiti). L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete fosse dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete potrà partecipare a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, sempreché in possesso dei requisiti di legge ed a condizione che il contratto di rete riconosca mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete fosse dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero fosse sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune fosse privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete potrà partecipare nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (rif. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare dovrà risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso – *se pertinente* - dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese potrà essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete fosse dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete fosse dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o fosse sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione potrà essere conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale potrà concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI di PARTECIPAZIONE

Non saranno ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Saranno comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti stessi, saranno acquisiti mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera b) del Codice, saranno inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 18 settembre 2013 "*Vademecum per le stazioni appaltanti, volto all'individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici*", in caso di anomalie comportamentali, che possano essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, la SA procederà a segnalare all'A.G.C.M. tali fenomeni.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure, in caso di società cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, come integrato con D.M. 6 marzo 2013, **per attività correlate con quelle oggetto della presente procedura.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, potrà presentare dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il presente requisito di idoneità professionale andrà dichiarato nel DGUE compilando la parte IV "Criteri di selezione", lettera "A", colonna "idoneità", risposta alla riga 1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento.

Per la prova del possesso del requisito di cui sopra la SA si riserva di acquisire (d'ufficio) i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Possesso, ai sensi dell'articolo 83, comma 4 lettera c) del Codice, **di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.** Detta copertura assicurativa sarà richiesta per un massimale non inferiore al valore massimo della fornitura.

La prova di tale requisito dovrà essere fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

Qualora il concorrente non abbia già stipulato un contratto di assicurazione ovvero abbia già stipulato un contratto di assicurazione per un massimale inferiore a quello richiesto, potrà allegare nella documentazione amministrativa (di seguito "BUSTA DIGITALE A – Documentazione Amministrativa") un impegno della compagnia di assicurazione, diretto o attestato dal broker, per la futura stipula o integrazione, a semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza con le caratteristiche richieste.

Il requisito di capacità economica e finanziaria sopra indicato andrà dichiarato nel DGUE compilando la parte IV "Criteri di selezione", lettera "B", colonna capacità economica e finanziaria, riga n. 5 (assicurazione contro i rischi professionali), indicando la tipologia di assicurazione, il massimale di copertura assicurativa, con eventuale specifica dei massimali di dettaglio, la data di scadenza del periodo di copertura assicurativa, eventuali franchigie.

Qualora il concorrente si trovi nella necessità di allegare l'impegno a stipulare o a integrare il contratto di assicurazione come sopra prescritto, dovrà indicare nel DGUE: *"si allega dichiarazione di impegno della compagnia di assicurazione"*.

Restano ferme le prerogative riservate al concorrente dall'articolo 86, comma 4, 2° periodo, del Codice.

b) Possesso di un fatturato minimo annuo (per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari) almeno pari al valore economico del 50% rispetto alla base d'asta fissata per la presente procedura.

Il presente requisito andrà dichiarato nel DGUE compilando la parte IV "criteri di selezione", lettera "B", colonna "capacità economica-finanziaria", risposta alla riga 1a) fatturato annuo ("generale").

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applicherà la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assumerà la quota maggiore di attività esecutive rivestirà il ruolo di capofila e sarà assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione saranno soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure, in caso di società cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, come integrato con D.M. 6 marzo 2013, dovrà essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui al precedente relativi alla copertura assicurativa contro i rischi professionali ed al fatturato globale minimo annuo, dovranno essere soddisfatti dall'operatore economico mandatario / capogruppo, o comunque secondo le prerogative riservate al concorrente dall'articolo 48 del Codice.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale – in cui gli operatori economici eseguiranno il medesimo tipo di prestazione – i requisiti di capacità tecnica e professionale, dovranno essere soddisfatti sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detti requisiti dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, detti requisiti dovranno essere posseduti dalla mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, dovrà eseguire le prestazioni indicate come *principali* (anche in termini economici), mentre alle mandanti spetterà l'esecuzione di quelle indicate come *secondarie*.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei termini appresso indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure, in caso di società cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, come integrato con D.M. 6 marzo 2013, dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese / operatori economici consorziate/i indicate/i come esecutrici/executori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale di cui sopra, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dovranno essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo (salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che saranno computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate);
- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che potrà spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali verranno computati cumulativamente in capo al consorzio.

Restano comunque ferme le prerogative riservate al concorrente dall'articolo 47 del Codice.

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del Codice dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'articolo 45 del Codice, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non sarà consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Sarà ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, non sarà consentito – **a pena di esclusione** – che, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o, laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante imporrà, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara fosse necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'esigenza dovrà essere segnalata al R.U.P., il quale richiederà per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti (e comprovabili con documenti di data certa) rispetto al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non sarà sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente nella propria offerta sarà tenuto ad indicare le parti del servizio/fornitura che intendesse subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, primo periodo, della Legge n. 55 del 2019. In mancanza di tali indicazioni il ricorso all'istituto del subappalto si intenderà rinunciato ed in tal senso non sarà più autorizzabile.

La volontà di ricorrere (o meno) al subappalto, dovrà essere espressa nell'apposito modulo denominato "*Modulo Dichiarazione di subappalto*" (allegato VIII al presente disciplinare) da inserire nella busta digitale contenente la documentazione amministrativa.

In particolare, nella citata dichiarazione, ciascun concorrente, anche plurimo (consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, ecc.), che intendesse ricorrere al subappalto, dovrà specificare:

- se intende ricorrere al subappalto pur essendo in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, dei requisiti di carattere speciale o di esecuzione prescritti dal presente disciplinare o dalla normativa vigente per l'esecuzione anche delle prestazioni secondarie;
- se intende ricorrere al subappalto necessario in quanto risulti sprovvisto dei requisiti di idoneità professionale, degli eventuali requisiti di carattere speciale o di esecuzione prescritti dal disciplinare o dalla normativa vigente per l'esecuzione delle prestazioni secondarie.

Nella dichiarazione di subappalto andranno, in ogni caso, specificate le attività oggetto di subappalto e la quota (espressa in percentuale) che si intenderà subappaltare. In fase di predisposizione della dichiarazione di subappalto, non sarà obbligatoria l'indicazione nominale del subappaltatore, ma unicamente la volontà di ricorrere a tale istituto.

Il concorrente privo dei requisiti necessari ad adempiere una o più prestazioni secondarie che ometta di produrre *dichiarazione di subappalto* relativamente a tali prestazioni, non potendo essere ammesso ai benefici previsti dal soccorso istruttorio (ex articolo 83, comma 9, del Codice), sarà escluso dal proseguo delle operazioni procedurali; Il ricorso al subappalto, infatti, risulta l'unico mezzo utilizzabile per ovviare alla carenza dei requisiti necessari per eseguire la/le prestazione/i richiesta/e (si veda in merito la sentenza TAR Lazio-Roma 7 gennaio 2019, n. 146).

Per quanto concerne il procedimento di autorizzazione al subappalto, si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 105, comma 18, del Codice precisando che, il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso (30 giorni dalla richiesta di autorizzazione), inizierà a decorrere soltanto dal momento in cui l'Amministrazione sia posta nelle condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, composta da tutta la documentazione necessaria richiesta *ex lege* (la mancata allegazione anche soltanto di una parte della documentazione occorrente ai sensi di legge, rappresenterà – ad ogni effetto - assenza di presupposto essenziale rispetto alla esistenza del procedimento autorizzatorio e quindi, di conseguenza, della maturazione dei termini previsti in relazione al silenzio assenso).

Non si configureranno quali attività affidate in subappalto quelle enunciate all'articolo 105, comma 3, del Codice. La vigenza di contratti continuativi potrà essere dichiarata nel modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "domanda di partecipazione"

9. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dovrà essere corredata da:

- 1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'articolo 93 del Codice, pari – in considerazione della complessità dell'appalto – a 2% del prezzo a base d'asta, quindi per un importo pari ad € 1.419,64 salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 7 del Codice:
- 2) **una dichiarazione di impegno** - da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che abbia rilasciato la garanzia provvisoria - **al rilascio di garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non sarà richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Codice, in esito alla avvenuta aggiudicazione, la garanzia provvisoria coprirà la mancata sottoscrizione del contratto, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Debbono intendersi "fatti" riconducibili all'affidatario, tra gli altri:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta, necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria coprirà, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria potrà essere costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore dovrà essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso le coordinate bancarie che – se del caso – la stazione appaltante si riserva di comunicare agli operatori interessati;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, saranno tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp .

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della garanzia come definito nello schema di tipo di garanzia fideiussoria, specificando altresì l'oggetto della gara ed il CIG;
- 2) contenere l'espressa menzione del soggetto garantito;
- 3) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che parteciperanno alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n. 83 del 10 aprile 2018, Supplemento Ordinario n. 16, in vigore dal 25 aprile 2018, con particolare riferimento ai contenuti previsti nello schema tipo 1.1, denominato "Garanzia fideiussoria provvisoria" e schema tipo 1.1.1. denominato "Garanzia Fideiussoria costituita da più garanti";
- 5) avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. immediata operatività (comunque non oltre entro quindici giorni) dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. indicare il foro competente determinato ai sensi dell'articolo 25 del codice di procedura civile in caso di controversia fra Garante e stazione appaltante;
 - e. riportare la rinuncia del garante ad eccepire alla stazione appaltante il mancato pagamento del premio/commissione;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, laddove obbligatorio per le grandi imprese;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno - laddove obbligatoria per le grandi imprese - dovranno essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- come documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, lettera p) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 82/2005. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (articolo 22, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (articolo 22, comma 2 del Decreto Legislativo n. 82/2005);
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 82/2005), ottenuta con il seguente processo:
 - generare una copia informatica dell'originale analogico (cartaceo) mediante processi o strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici di quello cartaceo originale;
 - firma digitale di chi effettua la copia purché munito dei necessari poteri di impegnare il garante e/o il garantito risultanti dall'atto o da apposita dichiarazione.

In ogni caso, il possesso dei poteri di impegnare il garante da parte della persona fisica che sottoscriverà la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno, laddove prevista, dovrà necessariamente risultare da copia della procura speciale allegata o incorporata alla cauzione oppure da una apposita dichiarazione da parte del garante o del soggetto che firmerà per il garante dalla quale si evinca che il firmatario procuratore sia in possesso dei necessari poteri, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **sarà ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.

In caso di più riduzioni cumulabili, si applicherà il principio secondo il quale *le riduzioni in questione vengono applicate in successione*, a partire da quella di importo più elevato, a valere esclusivamente sull'importo risultante dalla precedente riduzione, senza poter applicare un'unica riduzione data dalla somma delle percentuali.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dovrà segnalare e documentare nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si otterrà:

-
- a. in caso di partecipazione di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solamente nel caso in cui tutte le imprese costituenti il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipino alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, solamente nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si otterranno nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. Sarà onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Sarà sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non sarà sanabile – e quindi causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Al fine di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà preventivamente costituire **una garanzia definitiva**, come disciplinata dall'articolo 103 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Suddetto importo:

- in caso di aggiudicazione, con ribassi superiori al 10%, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10%;
- in caso di aggiudicazione, con ribassi superiori al 20%, sarà aumentato di tanti punti quanti saranno quelli eccedenti il 10%, fino al 20%, e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, la cauzione definitiva dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La **garanzia definitiva potrà essere costituita**, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità già indicate al precedente per la garanzia provvisoria.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della garanzia come definito nello schema di tipo di garanzia fideiussoria, specificando altresì l'oggetto della gara, per cui sarà prestata ed il CIG;
- 2) contenere espressa menzione del soggetto garantito;

- 3) essere intestata al mandatario/capofila/capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, aggregazione di impresa di rete ovvero al solo Consorzio, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, indicando altresì i componenti del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete ovvero, in caso di consorzio stabile i consorziati per cui il Consorzio concorre;
- 4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n. 83 del 10-04-2018, Supplemento Ordinario n. 16, in vigore dal 25 aprile 2018, con particolare riferimento ai contenuti previsti nello schema tipo 1.2, denominato "Garanzia fideiussoria definitiva" e schema tipo 1.2.1. denominato Garanzia definitiva costituita da più garanti";
- 5) avere una efficacia ed una durata della garanzia, a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture/servizi, allorché si estinguerà automaticamente ad ogni effetto;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la immediata operatività (comunque non oltre entro quindici giorni) dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la rinuncia del garante ad eccepire alla stazione appaltante il mancato pagamento del premio/commissione;
 - e. l'indicazione del foro competente determinato ai sensi dell'articolo 25 del codice di procedura civile in caso di controversia fra Garante e stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere trasmessa entro i termini e con le modalità indicate dalla stazione appaltante con apposita richiesta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere anticipatamente all'aggiudicatario una bozza non perfezionata della cauzione definitiva al fine di:

- verificarne la corrispondenza dei contenuti con quanto prescritto dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 e dal presente disciplinare di gara;
- richiedere l'eventuale integrazione/modifica al contenuto della bozza;
- assentirne il perfezionamento, richiedendone la costituzione e la presentazione entro un termine espressamente indicato, comunque, non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i termini indicati dalla stazione appaltante, (eventualmente prorogati dietro richiesta motivata) determinerà la decadenza dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, nonché la aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine indicato nella richiesta e, comunque, entro un termine non inferiore ad almeno 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

La garanzia prestata in favore della stazione appaltante sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del committente verso il fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

In particolare, la stazione appaltante potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'articolo 103, comma 5, del Codice, in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale, i concorrenti saranno tenuti a provvedere al pagamento del contributo previsto dalla Legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari ad € 70,00, secondo le modalità di cui alla deliberazione della stessa ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul proprio sito nella sezione "*contributi in sede di gara*". La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta alla stazione appaltante unitamente alla ulteriore documentazione amministrativa richiesta in gara.

In caso di mancata presentazione della stessa, la stazione appaltante tenterà di accertare l'avvenuto pagamento del menzionato contributo mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora, per qualsiasi ragione, il pagamento non risultasse registrato a sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato comunque effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

12.1 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

Sarà possibile accedere all'area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet. della stazione appaltante.

Una volta entrati nella suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica (nel proseguo piattaforma) saranno illustrate nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione "INFORMAZIONI", cliccando sulla voce "Accesso area riservata".

Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata ai successivi articoli / paragrafi del presente disciplinare (contenuto della busta "A – documentazione amministrativa") / (contenuto della busta "B – documentazione tecnica") / (contenuto della busta "C - offerta economica"), saranno illustrate nel documento denominato "*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*", parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione "INFORMAZIONI", alla voce "Istruzioni e manuali", sempre nell'area pubblica della piattaforma.

12.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito internet indicato al paragrafo precedente.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, al fine di presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti*", scaricabile direttamente dalla piattaforma e disponibile dal percorso descritto al paragrafo precedente, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intenda produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che vada caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta digitale A, Busta digitale B, Busta digitale C);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni sarà richiesta la verifica e l'accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento non potrà che essere differito; in caso di situazioni urgenti sarà possibile contattare la stazione appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa inoltre che:

- 1) prima dell'invio, i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, dovranno essere preferibilmente convertiti in formato PDF; Saranno comunque considerati ammissibili i formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo), purché non corrotti o illeggibili:

- Microsoft Office

- Open Office o Libre Office.

In ogni caso, si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimanendo il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;

- 2) la predisposizione ed il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implicherà l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma sarà necessario completare il percorso "cliccando" sulla funzione "conferma e invia offerta";
- 3) oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non permetterà ulteriori invii;
- 4) la piattaforma permetterà **l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.**

La piattaforma consentirà di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato, purché inviato entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità previste nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, **a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2020.**

Sulla piattaforma telematica potrà essere caricata l'offerta costituita dalle seguenti buste digitali:

- "BUSTA DIGITALE A – Documentazione amministrativa";
- "BUSTA DIGITALE B – Documentazione tecnica";
- "BUSTA DIGITALE C – Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica da inserire nella busta digitale C, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni da inserire nella busta amministrativa A dovranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante presso la piattaforma telematica su cui transiterà la presente procedura.

Il dichiarante sarà tenuto ad allegare scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante sarà sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato sarà ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di difformità tra il testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo onere del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applicherà l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese sarà ammessa la traduzione semplice accompagnata dalla dichiarazione, resa dal concorrente, di totale accettazione della traduzione in lingua italiana del/i documento/i in lingua straniera prodotto in gara, nella piena consapevolezza che in caso di difformità tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, rinunciando espressamente a qualsiasi eccezione concernente presunte infedeltà della traduzione. L'Amministrazione, al riguardo, metterà a disposizione apposita modulistica denominata "dichiarazione accettazione traduzione documento in lingua straniera" allegata al presente disciplinare".

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara fossero ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale sarà sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale sarà ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine – non superiore a **dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le debbano rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La stazione appaltante si riserva di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione, omesso/a o risultato irregolare.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, descritta dal presente disciplinare e/o dal Codice, dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione "*Informazioni*", "*Istruzioni e manuali*".

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla sezione "Bandi di gara e contratti" della stazione appaltante, voce "Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica", quindi accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "*Visualizza scheda*".

La busta digitale "A", denominata, a sistema, semplicemente "Busta amministrativa", dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché TUTTA la documentazione a corredo appresso elencata nel presente paragrafo, la quale si renderà obbligatoria in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, **in bollo**, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "facsimile domanda di partecipazione" e contenere tutte informazioni e dichiarazioni appresso esplicitate.

Nella domanda il concorrente sarà tenuto ad indicare:

- la forma singola o associata con la quale l'impresa parteciperà alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE);
- l'eventuale abilitazione in altri Stati membri (articolo 45, comma 1, del Codice).

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio dovrà inoltre indicare:

- il consorziato/i consorziati per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intenderà che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente dovrà inoltre:

-fornire i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed indicare il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata);

-specificare le parti dell'appalto/concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (articolo 48, comma 4 del Codice).

-impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario espressamente indicato il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

-impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare contratto di consorzio con capofila l'operatore economico espressamente indicato come tale nella domanda;

In caso di aggregazione di imprese di rete, il concorrente dovrà:

-indicare la tipologia di rete di impresa;

-indicare le parti dell'appalto/concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (articoli 48, commi 14 e 4 del Codice);

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente dovrà indicare la/le impresa/e ausiliaria/e su cui intende fare affidamento.

Nel caso in cui il concorrente intenda dichiarare sin da subito di riservarsi di utilizzare per l'esecuzione dell'appalto contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di affidamento, dovrà indicare l'operatore /gli operatori economico/i con cui ha stipulato tale/i contratti e la relativa data (articolo 105, comma 3, lettera c-bis del Codice).

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto idoneo ad impegnare l'operatore economico.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, con riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, si precisa che:

a. nel caso in cui la rete fosse dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal solo operatore economico che rivesta la funzione di organo comune;

b. nel caso la rete fosse dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma fosse priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa che rivesta le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipino alla gara;

c. nel caso la rete fosse dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete fosse sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune fosse privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che rivesta la qualifica di mandataria, ovvero, in

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative ed imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda dovrà essere sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione:

- a) scansione di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, si specifica che:

- in caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà completata la frase, in calce al facsimile della domanda di partecipazione: *"L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di ... n. ... del ...: importo dell'imposta €..."*, compilando tutti i precedenti campi vuoti e procedendo con la firma digitale della domanda;
- in caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente;
- in caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014, andrà caricato sulla piattaforma la scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda firmata digitalmente.

Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta di bollo si procederà ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (messo a disposizione dalla stazione appaltante) da compilare e firmare digitalmente per l'invio telematico.

Suddetto DGUE ministeriale dovrà essere trasmesso in formato elettronico a mezzo piattaforma telematica.

Per quanto riguarda il formato, si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo denominato "Modalità di presentazione dell'offerta".

Il concorrente dovrà compilare anche le informazioni relative alla presente procedura di affidamento (Parte I) di competenza della stazione appaltante, qualora quest'ultima non vi abbia provveduto autonomamente.

La compilazione dovrà essere effettuata secondo quanto di seguito indicato:

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente renderà tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente renderà tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'AVVALIMENTO sarà obbligatorio provvedere anche alla compilazione della sezione C:

Il concorrente indicherà la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà inserire necessariamente nella busta digitale A contenente la documentazione amministrativa quanto segue:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obblighi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui sia carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; Ai fini delle dichiarazioni relative ai precedenti punti 2) e 3), l'Amministrazione ha predisposto un solo apposito modulo denominato "Modulo Avvalimento – dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria", che si allega al presente disciplinare di gara.
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obblighi, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che dovranno essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento dovrà contenere, **a pena di nullità**, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE conforme all'utilizzo dell'avvalimento in cui risulti anche l'impresa ausiliaria;

In caso di ricorso al SUBAPPALTO sarà obbligatorio provvedere anche alla compilazione della sezione D:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dovrà indicare l'elenco delle prestazioni che intenderà subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dovrà dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (laddove previsti);
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria (laddove previsti);
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica (laddove previsti).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE dovrà essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipino alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipi, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorra;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, dovranno riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che abbiano operato presso la società incorporata, fusasi o che abbia ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, avendo cura di riscontrare di avere compilato tutte le caselle e parti di competenza (*si richiama, tra l'altro, l'attenzione alle caselle relative ai motivi legati all'insolvenza, quali fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ecc., ndr*), lo stesso dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere corredato dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; per ciascun dichiarante sarà sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni rese dallo stesso soggetto;
- essere caricato sulla piattaforma telematica.

Le dichiarazioni rese nel Documento Unico di Gara Europeo ed i documenti possono essere oggetto di richieste da parte della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONE CAUSE ESCLUSIONE DI AGGIORNAMENTO DEL DGUE AL CORRETTIVO

Ciascun concorrente, mediante il modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "Modulo cause esclusione di aggiornamento del DGUE al correttivo", anche seguendo le note in appendice al citato modello, dovrà rendere dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettere f-bis) e f-ter) e c-quater) del Codice.

15.3.2 DICHIARAZIONE ELENCO SOGGETTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 80, COMMA 3 DEL CODICE DA ALLEGARE AL DGUE

Ciascun concorrente, mediante il modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "Modulo elenco soggetti previsti all'articolo 80, comma 3 del Codice da allegare al DGUE", anche seguendo le note indicate nel citato facsimile, dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possano essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

15.3.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente, mediante il modello predisposto dalla stazione appaltante denominato “Modulo dichiarazioni integrative”, anche seguendo le note indicate nel citato fac-simile allegato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dovrà:

1. dichiarare di aver presentato su apposita modulistica i dati identificativi dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, ovvero di aver indicato la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possano essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata, precisando che, per la sua formulazione si sia tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che potrebbero avere influito o influire sia sulla prestazione della *fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. impegnarsi, in caso di **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** – ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiarare che i dati relativi a: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica, siano stati riportati, nella piattaforma telematica in fase di registrazione alla piattaforma medesima per la presentazione dell'offerta, e siano pertanto aggiornati, validi ed efficaci ai fini di tutte le comunicazioni che la stazione appaltante effettuerà ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del Codice;
8. **autorizzare** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

ovvero

non autorizzare – motivando – la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell'offerta tecnica relativamente alle parti espressamente evidenziate nell'offerta tecnica stessa (in tal caso il concorrente sarà tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a);

9. fornire le ulteriori dichiarazioni inserite nel predetto modulo indicate ai punti **6,7,8 e 9**;

10. prestare il consenso al trattamento dei dati personali, anche con mezzi informatici, nei confronti della stazione appaltante, in conformità alle norme e misure di sicurezza previste dal regolamento UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018, nella piena consapevolezza che il trattamento dei dati si renda necessario ai fini dell'espletamento della presente procedura di evidenza pubblica, per le verifiche delle dichiarazioni rese, per l'applicazione della normativa antimafia laddove ne ricorrano i presupposti, per le necessità di esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione;

10. indicare, nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,

sezione C, lettera d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con indicazione del Tribunale che li abbia rilasciati, nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

MODULISTICA PER LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI TENUTI A RENDERLE

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese utilizzando i moduli predisposti dalla stazione appaltante e resi disponibili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura:

Allegato n. III -denominato *“Modulo elenco soggetti previsti all’articolo 80, comma 3, del Codice”*; **gli operatori economici tenuti a rendere le dichiarazioni previste nel modulo in questione sono:**

- Concorrente singolo operatore economico;
- Ciascuno degli operatori economici che faccia parte del consorzio ordinario/Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- Il consorzio stabile e ciascuno dei consorziati per cui il consorzio concorra;
- In caso di subappalto, ciascuno dei subappaltatori;
- In caso di avalimento, ciascuna impresa ausiliaria;
- Il socio di maggioranza o socio unico persona giuridica di ciascuno dei soggetti che sia tenuto a presentare il DGUE; in tal caso la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da soggetto idoneo ad impegnare la persona giuridica;

Allegato n. IV denominato *“Modulo dichiarazioni integrative”*, per tutte le restanti dichiarazioni; **Saranno tenuti a rendere tali dichiarazioni ed utilizzare l’allegato tutti gli operatori economici che assumano la veste di concorrenti:**

- Concorrente singolo operatore economico;
- Ciascuno degli operatori economici che fa parte del consorzio ordinario/Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- Il consorzio stabile e ciascuno dei consorziati per cui il consorzio concorre;
- Se del caso, l’impresa ausiliaria per gli appalti di servizi, qualora esegua direttamente i servizi in quanto presti i titoli di studio e professionali ovvero le esperienze professionali pertinenti al concorrente, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del Codice.

Allegato n. V denominato *“Modulo cause di esclusione di aggiornamento del DGUE al correttivo (Decreto Legislativo n. 56/2017)”*; **gli operatori economici tenuti a rendere la dichiarazione in questione saranno:**

- Concorrente singolo operatore economico;
- Ciascuno degli operatori economici che facciano parte del consorzio ordinario/Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
- Il consorzio stabile e ciascuno dei consorziati per cui il consorzio concorre;

-
- In caso di avvalimento, ciascuna impresa ausiliaria.

Tutti i moduli sopra elencati dovranno essere debitamente compilati e firmati digitalmente da soggetti idonei ad impegnare gli operatori economici tenuti a rendere le suddette dichiarazioni.

2. 15.3.4 PASSOE

Il concorrente dovrà allegare il codice PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3 lettera b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, nel PASSOE dovrà risultare anche l'impresa ausiliaria;

Il concorrente, in particolare, dovrà aver cura di verificare che:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, o rete di impresa, tutti gli operatori economici partecipanti risultino indicati nel PASSOE;
- in caso di consorzio stabile, il consorzio e tutti i consorziati per cui il consorzio concorre risultino indicati nel PASSOE;
- in caso di ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, l'impresa o le imprese ausiliarie risultino indicate nel PASSOE;

15.3.5 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente dovrà allegare documento attestante la garanzia provvisoria di cui al presente disciplinare, con inserita, per le grandi imprese, la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8 del Codice.

Gli operatori economici che presentino la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice, dovranno allegare copia conforme della certificazione di cui al medesimo articolo che giustifichi la riduzione dell'importo della cauzione. Per la dichiarazione di conformità delle suddette certificazioni, sarà sufficiente accompagnare la copia semplice con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del combinato disposto degli articolo 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che stessa sia conforme all'originale, secondo il "Facsimile dichiarazione di conformità" predisposto dalla stazione appaltante.

15.3.6 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente dovrà allegare ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

15.3.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Fatto salvo quanto specificamente richiesto – ove pertinente – nei successivi punti, il concorrente dovrà allegare ogni eventuale ulteriore documentazione di carattere amministrativo (non tecnico – per queste in inciso, vedi oltre il successivo articolo 16) a diverso titolo e scopo occorrente per la partecipazione alla gara secondo le prescrizioni del presente disciplinare e/o del Codice.

Ne costituiscono esempio le documentazioni per la prova sul possesso dei requisiti speciali, ed ogni altra documentazione complementare e/o a corredo della documentazione richiesta nel presente articolo.

In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente sarà tenuto ad allegare:

A) contratto di avvalimento, in originale o copia autentica; a pena di nullità, il contratto di avvalimento dovrà contenere l'esplicita indicazione di mezzi, delle risorse, altri elementi dell'apparato organizzativo messi a disposizione dall'impresa ausiliaria con appropriato grado di determinatezza o determinabilità;

B) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obblighi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui sia carente il concorrente e, nel caso in cui siano messi a disposizione titoli di studio e professionali o esperienze professionali pertinenti, dichiarazione di impegno ad eseguire direttamente i lavori o i servizi per cui suddetti titoli o esperienze professionali pertinenti siano richiesti.

Sarà possibile utilizzare l'apposito modulo denominato "Avvalimento – Modulo dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria".

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere sottoscritte secondo le modalità di cui al punto sopra esplicitate.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, l'operatore economico dovrà allegare:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La dichiarazione in cui si indichino, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, potrà essere resa nella apposita sezione della domanda di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante denominato "domanda di partecipazione" allegato al presente disciplinare.

In caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, l'operatore economico dovrà allegare:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

La dichiarazione in cui si indichino, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, potrà essere resa nella apposita sezione della domanda di partecipazione predisposta dalla stazione appaltante denominato "domanda di partecipazione" allegata presente disciplinare.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

la dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indichino, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

dovrà essere resa nella apposita sezione della domanda di partecipazione, predisposta dalla stazione appaltante denominato "domanda di partecipazione" allegata al presente disciplinare,

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

❖ **Se la rete fosse dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisca in rappresentanza della rete.

Potranno essere rese nella apposita sezione della domanda di partecipazione, predisposta dalla stazione appaltante denominato "domanda di partecipazione" allegata al presente disciplinare, le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

❖ **Se la rete fosse dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma fosse priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non potrà ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Potrà essere resa nella apposita sezione della domanda di partecipazione, predisposta dalla stazione appaltante denominato "domanda di partecipazione" allegata al presente disciplinare, la dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

❖ **Se la rete fosse dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete fosse sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune fosse privo dei requisiti di qualificazione richiesti e partecipi nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Potranno essere rese nella apposita sezione della domanda di partecipazione, predisposta dalla stazione appaltante (vedi facsimile domanda di partecipazione), le dichiarazioni di ciascun concorrente aderente al contratto di rete contenenti le seguenti informazioni:

-
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. quali parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA

La DOCUMENTAZIONE TECNICA relativa al presente appalto, dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

In particolare, accedendo alla Busta tecnica, l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisata.

La busta digitale "B" denominata, a sistema, semplicemente "busta tecnica", dovrà contenere, i seguenti documenti.

Con riferimento alla fornitura / servizio richiesta in gara:

- **Relazione tecnico-descrittiva (eventualmente corredata da depliant illustrativi) del mezzo offerto** nella quale siano esaustivamente ed analiticamente illustrate TUTTE le caratteristiche tecnico-costruttive-dotazionali del mezzo offerto e venga esplicitato – con esatto riferimento al capitolato tecnico (preferibilmente rappresentato in maniera sinottica) – il possesso di tutte le dotazioni tecnico-costruttive-dotazionali previste dagli atti di gara e degli eventuali accorgimenti / varianti migliorativi offerti;
- **simulazioni grafiche (render)** sull'allestimento esterno ed interno del mezzo richiesto;
- descrizione dettagliata delle caratteristiche dei cavi elettrici impiegati (isolamento, temperature di esercizio, ecc....) e relative certificazioni;
- indicazione e riferimenti della/e propria/e Autofficina/e autorizzata/e;
- certificazioni relative alla tipologia ed alla composizione dei materiali di costruzione utilizzati nella realizzazione del mezzo che attestino l'assenza di qualsiasi tipo di componente tossico;
- documentazione relativa alle modalità d'uso, alla manutenzione ed alla valutazione dei rischi specifici correlati all'utilizzo del veicolo offerto, con particolare riguardo al sistema di trazione, in quale dovrà contenere l'elenco dei rischi e delle necessarie azioni da adottare a scopo preventivo / precauzionale (inclusa l'eventuale necessità di utilizzo di specifici dispositivi/attrezzature che dovranno comunque essere installate a bordo a carico del Fornitore).
- documentazione relativa alla manutenzione (tecnica ed operativa ivi compresa quella relativa ad impianti e componenti di sub fornitori);

-
- documentazione analitico-descrittiva sul tipo di motore utilizzato (caratteristiche elettriche, potenza, coppia, ecc.) dal mezzo offerto;
 - (eventuale) documentazione attestante la equivalenza tecnica delle caratteristiche del mezzo offerte rispetto a quelle prescritte nel capitolato di gara (rif. articolo 2.14)

Con riferimento al **SERVIZIO di GARANZIA POST VENDITA:**

La impresa dovrà presentare una **relazione** dalla quale risultino le seguenti informazioni:

- i punti a cui rivolgersi per l'assistenza tecnica e la propria organizzazione;
- un programma di manutenzione preventivo con l'indicazione delle cadenze temporali degli interventi e la descrizione del tipo di intervento previsto secondo le periodicità previste dalla fabbricante;
- protocolli e periodicità di esecuzione dell'attività di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante;
- i tempi e le modalità di intervento per la eventuale manutenzione straordinaria/correttiva;
- il tipo di collaborazione tecnica e scientifica che la ditta sia in grado di prestare in termini di formazione / informazione al personale utilizzatore interessato.

La documentazione di cui sopra sarà richiesta a pena di esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica dovrà, tra l'altro, essere predisposta con riferimento ai criteri di valutazione qualitativa indicati nell'allegato B al presente disciplinare denominato "tabella punteggi".

L'offerta tecnica – **a pena di esclusione** e fatto salvo il rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice - dovrà perentoriamente contenere le **caratteristiche di minima** fissate nel capitolato tecnico.

I singoli documenti tecnici dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della impresa concorrente, suo procuratore o institore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o di aggregazione di imprese di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica, detta documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese.

In particolare, si precisa che **determineranno esclusione dalla gara:**

- l'assenza, nella busta digitale B, della documentazione richiesta;
- l'offerta di un mezzo sprovvisto delle caratteristiche minime essenziali prescritte nel capitolato tecnico come risultante dalla documentazione presentata, ovvero l'impossibilità, attraverso la documentazione stessa, di rintracciare un qualsiasi elemento, dichiarazione e/o riferimento, rinvio documentale che consenta di riconoscere che il mezzo offerto presenti tutte le specifiche tecniche essenziali di minima prescritte dal citato capitolato tecnico;
- la **presenza**, nella documentazione che compone l'offerta tecnica, **di indicazioni di carattere economico** relative all'offerta che consentano di ricostruire nel complesso l'offerta economica.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione Giudicatrice, si consiglia di strutturare il progetto tecnico (offerta tecnica) in paragrafi-capitoli organizzati sulla base dell'attribuzione dei punteggi tecnici riportati nell'allegato denominato *tabella punteggi qualitativi*.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La presentazione della “Busta digitale C – offerta economica”, denominata, a sistema, semplicemente busta economica, dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come in precedenza meglio specificato.

La “BUSTA DIGITALE C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- a) **L’OFFERTA ECONOMICA**, prodotta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante denominato “SCHEMA di OFFERTA ECONOMICA”.

L’importo offerto si intende al netto dell’I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.

In casi di discordanza tra gli importi inseriti in cifre ed in lettere, sarà considerato valido l’importo in lettere.

In ogni caso, tutti i prezzi offerti dovranno essere formulati con un massimo di due cifre decimali.

Tutte le offerte presentate oltre le due cifre decimali, saranno arrotondate alla cifra decimale superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o uguale a cinque, altrimenti arrotondate alla cifra decimale inferiore.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 10 del Codice, dovranno essere indicati in calce allo “Schema di OFFERTA ECONOMICA”:

- stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- stima dei costi della manodopera.

La compilazione dell’offerta economica dovrà avvenire sulla piattaforma telematica in modalità *upload di documenti*, la quale prevede:

- la predisposizione del file dell’offerta economica, a cura della impresa concorrente, sulla base del modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare, denominato “Schema di OFFERTA ECONOMICA”;
- la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo caricamento dell’offerta economica firmata digitalmente (e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati);
- il salvataggio dell’offerta e dei documenti precedentemente caricati.

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al presente disciplinare.

In particolare, l’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della impresa concorrente o da un suo procuratore o altro soggetto idoneo a impegnare l’operatore economico.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o di aggregazione di imprese di rete non dotata di un organo comune con potere di rappresentanza o di soggettività giuridica,

l'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese.

Saranno considerate inammissibili le offerte economiche in aumento rispetto **al valore economico complessivo** fissato a base d'asta.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative.

L'offerta economica andrà presentata in bollo competente di € 16,00 (sedici) ogni 4 pagine, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20.08.1992 e del Decreto 25.05.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146 del 26.06.2007. Sono fatte salve le esenzioni previste dalla legge.

Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento dell'imposta di bollo, si specifica che:

- in caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà completata la frase in calce al modulo offerta economica "L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di <...> n. <...> del <...>: importo dell'imposta euro <...>", compilando tutti i precedenti campi vuoti e procedendo con la firma digitale del modulo dell'offerta;
- in caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente;
- in caso di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014, andrà caricato sulla piattaforma la scansione del modello F24 quietanzato unitamente all'offerta firmata digitalmente.

Nel caso di irregolarità dell'offerta ai fini dell'imposta di bollo si procederà ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 642/1972.

b) Unitamente al PDF firmato digitalmente contenente l'offerta economica ed al documento di comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le **EVENTUALI GIUSTIFICAZIONI** di cui all'articolo 97, comma 4, del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, la individuazione dell'operatore economico con cui procedere alla stipula dell'accordo quadro utile alla (eventuale) fornitura di autobus elettrici sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo i seguenti parametri di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 –VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI – L’OFFERTA TECNICA

L’attribuzione del punteggio relativo al parametro QUALITA’ (max punti 70/100) sarà effettuata sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione dettagliati nell’allegato B agli atti di gara.

La valutazione dei punteggi sarà effettuata sulla base di un sintetico giudizio discrezionale espresso dalla Commissione Giudicatrice di Gara che, dall’esame comparativo delle proposte, attribuirà i sub-punteggi previsti (laddove non vincolata dai cd. “punteggi tabellari” predeterminati) assegnando un punteggio maggiore all’offerta che riterrà più qualificata e uguale punteggio o punteggi decrescenti alle offerte degli altri concorrenti. I concorrenti che avranno ottenuto un punteggio qualitativo **totale inferiore a 41 punti**, non saranno ammessi alla seconda fase della gara per l’applicazione del punteggio relativo al parametro prezzo. Il raggiungimento o superamento della citata soglia è da intendersi quindi come condizione necessaria per l’apertura delle offerte economiche.

Con riferimento al metodo di calcolo individuato dalla SA per l’attribuzione dei punteggi relativi al parametro QUALITÀ, i coefficienti saranno determinati mediante l’applicazione della seguente formula:

$$K(x) = \sum_i [W(x)_i * V(x)_i]$$

dove:

- **i** numero totale dei criteri di valutazione
- \sum_i sommatoria
- **K(x)** rappresenta il punteggio totale attribuito all’offerta x
- **W(x)_i** è il punteggio (peso) attribuito all’elemento di valutazione i-esimo dell’offerta x, in base ai seguenti parametri:
- **V(x)_i** è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, per ogni elemento di valutazione, secondo quanto segue:

Ogni Commissario attribuirà – laddove l’assegnazione dei punteggi non sia semplicemente attuabile in funzione del riconoscimento del punteggio tabellare - discrezionalmente un coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio appreso riportato:

Giudizio Coefficienti	V(x) _i
Nulla	0
Inadeguato	0.1
Absolutamente insufficiente	0.2
Gravemente insufficiente	0.3
Insufficiente	0.4
Mediocre	0.5
Sufficiente	0.6
Discreto	0.7
Buono	0.8
Ottimo	0.9
Eccellente	1

Di seguito verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (media provvisoria).

Qualora a nessuna offerta risultasse assegnato il valore massimo del punteggio qualità, i valori **K(x)** verranno ricalcolati, assegnando il massimo punteggio al concorrente ammesso che abbia raggiunto il punteggio più elevato, e proporzionalmente assegnando i relativi punteggi agli altri concorrenti ammessi alla valutazione dell’offerta economica, secondo la seguente formula:

$$A : 70 = B : X$$

dove:

A = punteggio qualità più alto ottenuto;
B = punteggio qualità ottenuto dall'offerta da considerarsi;
X = punteggio da attribuire.

18.2 VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI – L'OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA da redigersi secondo lo schema allegato (SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA) dovrà essere formulata, a pena di esclusione mediante propria proposta percentuale in diminuzione rispetto alla base d'asta.

L'offerta dovrà essere soggetta al solo ribasso percentuale, con esclusione immediata di qualsiasi offerta in aumento.

L'assegnazione del punteggio relativo alle offerte economiche (**max punti 30**), sarà calcolata in maniera proporzionale tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala stante l'attribuzione del massimo punteggio (30 punti) all'indirizzo dell'offerta riportante il maggior ribasso – complessivo – percentuale rispetto alla base d'asta (di seguito *migliore offerta*) e valutando le ulteriori offerte economiche in maniera proporzionale secondo successiva applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{migliore offerta} \times 30}{\text{ogni ulteriore singola offerta}} = X \text{ punti}$$

Il prezzo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale, prevedendo altresì la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi relativi alla sicurezza connessi all'attività di impresa), la stima dei costi della manodopera, nonché ogni spesa concernente l'appalto secondo le descrizioni di cui al presente disciplinare, ed ogni altro costo accessorio con la sola esclusione dell'IVA.

18.3 INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE L'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro sarà stipulato con l'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto nella complessiva valutazione del parametro QUALITÀ + parametro PREZZO.

In caso di parità di punteggio ottenuto da due o più operatori concorrenti candidati, il Responsabile del Procedimento, esperirà in successiva seduta, trattativa tra esse sole per il miglioramento dell'offerta economica. Qualora gli operatori economici coinvolti dovessero ritenere di non migliorare l'offerta, o non potessero legittimamente provvedere in tal senso, si procederà mediante sorteggio.

Le caratteristiche ed i contenuti dell'accordo quadro sono acquisibili mediante consultazione del capitolato speciale di appalto (rif. articolo 6 – sez. "caratteristiche dell'accordo quadro") e nello schema di accordo quadro – allegato X al presente disciplinare).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 21 gennaio 2020, alle ore 9:00 presso la sede del Comune di Ancona in largo XXIV Maggio n. 1 secondo piano** vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di detti titoli, ai soggetti di cui sopra, sarà comunque consentita la partecipazione in veste di semplici uditori (ovvero non gli sarà consentito di rendere dichiarazioni da ascrivere a verbale). Parimenti, sarà possibile partecipare alla seduta pubblica da remoto (rif. *“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”* – capitolo *“Espletamento della gara”*).

Nel caso si rendesse necessario, la data della seduta pubblica, potrà essere aggiornata – ad insindacabile giudizio della stazione appaltante - a data da destinarsi, così come essere succeduta – se ritenuto necessario dal Responsabile del Procedimento - da ulteriori incontri.

Le date ed i nuovi orari saranno comunicati ai concorrenti, **a mezzo piattaforma telematica, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata**. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Parimenti, ogni ulteriore, successiva seduta pubblica sarà comunicata ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica, con le stesse modalità precedentemente indicate.

In occasione della prima seduta pubblica finalizzata alla acquisizione della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara (composto dal RUP e n. 2 testimoni qualificati) per lo scopo istituito procederà preliminarmente a verificare a sistema:

- il numero dei plichi telematici pervenuti ed i termini di acquisizione degli stessi;
- la completezza quantitativa della documentazione amministrativa presentata;

Successivamente, in seduta riservata, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà:

- a) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) ad attivare eventuali procedure di soccorso istruttorio;
- c) a redigere apposito processo verbale relativo alle attività svolte;
- d) ad adottare il provvedimento che determinerà le esclusioni / ammissioni al proseguo della procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotterà le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Responsabile Unico del Procedimento alla Commissione Giudicatrice di Gara:

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, 1° periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Tale prescrizione sarà valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 77, 78 e 216, comma 12 del Codice, la Commissione Giudicatrice di Gara sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di componenti (3 o 5) esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto.

In capo ai Commissari non dovranno sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornirà ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblicherà la composizione della Commissione Giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice sul profilo di committente.

20. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. – in seduta pubblica (convocata secondo le modalità operative sopra rappresentate) - procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica (BUSTA B), alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed alla consegna degli stessi alla Commissione Giudicatrice (nella persona del Presidente).

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche pervenute ed alla assegnazione dei relativi punteggi qualitativi in applicazione dei punteggi indicati nell'allegato B agli atti di gara denominata "tabella punteggi" secondo le modalità valutative sopra esplicitate.

Successivamente, in ulteriore seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, assistita dal RUP, darà lettura dei punteggi qualitativi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto, contestualmente, delle eventuali esclusioni dalla gara.

Nella medesima seduta, o in successiva seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice di Gara, assistita dal RUP provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (BUSTA C) e – in base ai criteri di cui sopra – darà luogo alla assegnazione dei punteggi relativi al parametro prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti in relazione al prezzo ed gli altri elementi di valutazione, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio conseguito sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottenessero lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice di Gara, in seduta pubblica, assistita dal RUP, procederà alla resa pubblica della graduatoria finale (provvisoria) – *cd. proposta di aggiudicazione*.

Qualora il RUP individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, seduta pubblica verrà chiusa ed il RUP, darà avvio alle verifiche prescritte dalla citata norma.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvederà – se del caso - a comunicare tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** in ordine alla:

-
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, nel caso in cui la Commissione Giudicatrice ritenesse sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica in relazione a reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.

In sede di gara - e nelle successive occorrenti occasioni - si procederà inizialmente a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive, sino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Sarà facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP – mediante assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni - richiederà per iscritto al concorrente la presentazione delle giustificazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice di Gara, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenesse non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà procedere, anche mediante audizione orale, alla richiesta di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultino - nel complesso - inaffidabili.

22. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il concorrente che avrà presentato la migliore offerta, sarà formalmente individuato dal RUP (alla presenza della Commissione Giudicatrice di Gara) come l'operatore economico con il quale la stessa stazione appaltante e/o le altre Amministrazioni Aggiudicatrici (quali indicate nelle premesse al capitolato speciale di appalto) potranno procedere a sottoscrivere eventuali contratti esecutivi (operativi).

La stazione appaltante si riserva:

- la facoltà di stipulare l'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida;
- di poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), del Codice, qualora, in esito all'esperimento della presente procedura, non venisse presentata nessuna offerta o nessuna offerta risultasse appropriata (un'offerta non sarà ritenuta appropriata se non presenti pertinenza alcuna con l'appalto e sia, quindi, manifestamente

inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze della stazione appaltante ed ai requisiti indicati nei documenti di gara).

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante abbia deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima della stipula dell'accordo quadro, la stazione appaltante, provvederà alla verifica sul possesso dei requisiti auto-dichiarati dalla impresa in sede di gara. Detta verifica avverrà – laddove possibile -attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Se necessario la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, si riserva di chiedere al concorrente cui abbia deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini di provare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La stazione appaltante si riserva inoltre di richiedere al soggetto individuato l'esibizione degli originali o di copia conforme agli originali di quella documentazione tecnica a comprova dei requisiti tecnici dichiarati in sede di offerta che, ai sensi del presente disciplinare, non sia stato obbligatorio presentare in fase di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; nel caso, la stazione appaltante potrà stipulare accordo quadro con la impresa collocata in seconda posizione nella graduatoria di merito (ferme le medesime verifiche di cui sopra).

Nell'ipotesi in cui l'accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, si darà luogo ad ulteriore scorrimento della graduatoria.

La stipula dell'accordo quadro sarà inoltre subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 89 e dall'articolo 92 comma 3 del Decreto Legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata al sottoscrittore dell'accordo quadro automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta stipula.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, Decreto Legislativo n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procederà alla stipula dell'accordo quadro anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il recesso dallo stesso laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4 del Decreto Legislativo n. 159/2011.

All'atto della stipula dell'accordo quadro, l'operatore economico firmatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale di "aggiudicazione", secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice, come meglio specificato nel presente disciplinare.

L'accordo quadro e gli eventuali contratti esecutivi saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

I contratti esecutivi saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), si intendono a carico dell'aggiudicatario dell'accordo quadro e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà al soggetto stipulante l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Si intendono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione dell'accordo quadro e dei contratti esecutivi.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario sarà tenuto a comunicare, per ogni sub-contratto che non costituisca subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario sarà altresì tenuto a depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti / accordi continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

23. DISPOSIZIONI FINALI

23.1 ULTERIORI INDICAZIONI

Nel caso di discordanza tra il presente disciplinare e gli altri elaborati progettuali prevarrà:

- il capitolato tecnico per la parte tecnica (caratteristiche tecniche della fornitura, modalità di esecuzione del servizio, criteri di valutazione, ecc.);
- il presente disciplinare per la parte giuridica (riparametrazione, penali, risoluzione del contratto e clausole risolutive espresse, modalità di pagamento del corrispettivo, recesso, ecc.).

La stazione appaltante si riserva di revocare "l'aggiudicazione" per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico / finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento.

La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1 della Legge n. 135/2012, dell'articolo 1, comma 449, Il periodo, della Legge n. 296/2006, ed all'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, si riserva la piena facoltà:

- a) di procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della presente procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare l'accordo quadro e/o i successivi contratti esecutivi, qualora, nel corso della procedura, fossero attivate nuove convenzioni CONSIP o fossero pervenute ad aggiudicazione, ad opera della Stazione Unica Regionale delle Marche (SUAM), forniture aventi caratteristiche tecniche funzionalmente analoghe a quelle dei beni / servizi per i quali si è ritenuto di espletare la presente procedura selettiva;
- b) al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente caso a), di valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara (previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato), al fine di ricondurla ai parametri prezzo – qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
- c) al ricorrere dell'ipotesi di cui al precedente caso a), di recedere dal rapporto contrattuale qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni all'esito della rinegoziazione di cui al punto precedente.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto di contratto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (a 60 giorni da regolare fattura).

24. – SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI E DIRITTO DI ACCESSO

Il concorrente sarà tenuto, in conformità e nei limiti di quanto previsto nel presente disciplinare, a dichiarare in sede di offerta (ed anche nel caso di giustificazioni prodotte in riferimento a una segnalazione di eventuale offerta anomala), le parti contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intendesse non rendere accessibile a terzi, indicandole in maniera chiara ed inequivocabile. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovarne l'esigenza di tutela.

Il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 53 del Codice e, salvo quanto ivi previsto, dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

24.1– DOMICILIO DIGITALE E REFERENTI DELL'APPALTATORE

All'atto di stipula dell'accordo quadro, l'affidatario dovrà:

- eleggere il proprio domicilio digitale presso una casella di posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni ai sensi dell'articolo 52 del Codice, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante eventuali variazioni del domicilio digitale eletto;
- nominare un referente unico per la gestione del contratto, impegnandosi a comunicare tempestivamente la sua eventuale sostituzione.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto sarà competente il Foro di Ancona.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare, anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Con la partecipazione alla presente procedura di affidamento ciascun concorrente autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, la stazione appaltante ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, l'affidamento e l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto, essendo a conoscenza che:

- i dati verranno trattati dalla stazione appaltante unicamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- i dati saranno conservati per tutto il tempo necessario all'affidamento e, in caso di aggiudicazione, fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione o, in caso di contenzioso, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;
- il conferimento dei dati sarà obbligatorio e necessario all'affidamento, eventuale stipula ed esecuzione del contratto;

- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare ed i soggetti che forniscano servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici); i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Ancona nella persona del Sindaco;
- Il Responsabile della Protezione dati della stazione appaltante è la impresa MOROLABS SRL;
- I diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica certificata della stazione appaltante, all'attenzione dei responsabili del trattamento dei dati personali.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 29 del Codice in materia di pubblicazione degli atti di gara in combinato disposto con l'articolo 7-bis, comma 4, del Decreto Legislativo n. 33/2013 il quale prevede che (...) *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DIRIGENTE DIREZIONE

Arch. Claudio CENTANNI

ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE:

Documentazione complementare di Gara:

Allegato	Denominazione
A	Capitolato Tecnico
B	Tabella Punteggi

Documentazione amministrativa:

Allegato	Denominazione
I	Domanda di partecipazione
II	Modello DGUE ministeriale
III	Modulo dichiarazione elenco soggetti articolo 80, comma 3, del Codice
IV	Modulo dichiarazioni integrative
V	Modulo dichiarazione motivi esclusione introdotti con il correttivo non compresi nel DGUE (articolo 80, comma 5, lettera f-bis/f-ter, del Codice)
VI	Dichiarazione di conformità
VII	Avvalimento – Modulo dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria
VIII	Dichiarazione di Subappalto
IX	Dichiarazione accettazione traduzione documento in lingua straniera
X	Schema di accordo quadro
XI	Schema di contratto esecutivo
XII	Disciplina Accordo Quadro e contratto attuativo (esecutivo)

Offerta economica:

Allegato	Denominazione
i.	Schema offerta economica